

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SALZANO (VE), QUARTO D'ALTINO (VE) E
VIGONOVO (VE) PER IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA
ASSOCIATA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno ____ del mese di ____

Tra

Il Comune di Salzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luciano Betteto, nato a _____, il _____, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

e

Il Comune di Quarto d'Altino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio Grosso, nato a _____, il _____, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

e

Il Comune di Vigonovo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Danieletto, nato a _____, il _____, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale;
- i Comuni di Salzano, Quarto d'Altino e Vigonovo, che sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale unificata, come risulta dalle rispettive deliberazioni consiliari del Comune di Salzano, n. ____ del ____ (allegato A); del Comune di Quarto d'Altino, n. ____ del ____ (allegato B); e del Comune di Vigonovo, n. ____ del ____ (allegato C);
- il Comune di Salzano è classificato di classe II, ed i Comuni di Quarto d'Altino e di Vigonovo sono classificato di classe III;
- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle sopracitate deliberazioni consiliari, intervengono per stipulare il presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e fine.

I Comuni di Salzano, Quarto d'Altino e Vigonovo stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, perseguendo il risultato di un significativo risparmio sulla relativa spesa.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

Il Comune di Salzano è individuato quale Comune capo convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario Generale.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Generale.

Al riguardo, vengono richiamate le disposizioni impartite con deliberazioni dell'Agenda Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di Segreteria, procedure di nomina, di revoca e classificazioni delle sedi comunali.

Art. 4 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario Comunale presti servizio in tutti gli Enti convenzionati. Per la sostituzione, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale titolare, provvede di norma il Vice Segretario del Comune capo convenzione, oppure altro Funzionario, in possesso dei requisiti, di un Comune convenzionato, individuato di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, oppure ancora un Segretario Comunale supplente a scavalco.

Gli oneri derivanti dalla sostituzione a scavalco, nel caso di altro Segretario Comunale, saranno ripartiti dagli Enti in convenzione, in proporzione definita dalla presente convenzione.

In virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Si osservano le disposizioni impartite con deliberazioni dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in materia di sostituzione per supplenza o reggenza del Segretario titolare.

Art. 5 – Orario di lavoro.

Conformemente al disposto dell'art. 19 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il Segretario Comunale assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità ed in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Pertanto, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune convenzionato, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti convenzionati ed alla complessità delle problematiche connesse agli medesimi Enti.

Il calendario dei giorni viene stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Di massima il Segretario Comunale assicura il quaranta per cento dell'orario di lavoro presso il Comune di Salzano, il quaranta per cento al Comune di Quarto d'Altino, ed il rimanente venti per cento al Comune di Vigonovo.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico.

Il Comune capo convenzione provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero, con cadenza quadrimestrale, delle spettanze a carico dei Comuni convenzionati.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, gravita su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Salzano 40%
- Comune di Quarto d'Altino 40%
- Comune di Vigonovo 20%.

La retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 21 maggio 2001, comprese le eventuali maggiorazioni, da corrispondere ove sussistano le condizioni previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, è erogata unicamente dall'Ente capo convenzione. Il riparto degli oneri è regolato dal comma precedente, eccettuate le eventuali maggiorazioni che restano a carico di ciascun Ente.

La retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, è corrisposta unicamente dall'Ente capo convenzione, avendo a parametro il monte salari corrispondente all'insieme dei compensi che il Segretario Comunale effettivamente percepisce a carico dei bilanci degli Enti convenzionati, ed è ripartita tra i medesimi Enti in proporzione alla distribuzione degli oneri prevista dalla convenzione.

Potranno essere corrisposti e restano a carico dei Comuni convenzionati, nella misura riferibile a ciascuno di essi, ulteriori incarichi remunerati ai sensi delle norme vigenti e specificamente attribuiti da ciascun Ente, nonché i rimborsi spese, viaggi e missioni ove ammessi ai sensi di legge.

Il rimborso spese per l'accesso dalla sede del Comune capo convenzione alla sede convenzionata, previsto dall'art. 45, comma 3, del CCNL del 16 maggio 2001, compete ed è corrisposto dai Comuni convenzionati. Il Segretario è a tale scopo autorizzato ad utilizzare il veicolo proprio.

Art. 7 – Forme di consultazione.

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che operano, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 – Durata e causa di scioglimento.

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di tre anni, a partire dalla presa in servizio del titolare della convenzione.

Essa potrà peraltro essere risolta prima della scadenza del termine convenuto, in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno trenta giorni

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle tre Amministrazioni.

Art. 9 – Classe della convenzione.

La presente convenzione è classificata in classe II (seconda), corrispondente alla qualificazione del Comune capo convenzione.

Art. 10 – Registrazione.

La presente convenzione viene repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

Art. 11 – Norme finali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dell'atto di individuazione del Segretario titolare, viene inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto.

Letto, Accettato e Sottoscritto.

Il Sindaco di Salzano _____

Il Sindaco di Quarto d'Altino _____

Il Sindaco di Vigonovo _____